



azienda regionale per l'edilizia abitativa

azienda regionale pro s'edilizia abitativa

Distretto di ORISTANO
Via Tempio 11 – 09170 ORISTANO
Tel. 0783/3143 – Fax 0783/3143239
PEC distretto.oristano@pec.area.sardegna.it

AVVISO PUBBLICO

**AGGIORNAMENTO ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER IL
DISTRETTO TERRITORIALE DI ORISTANO PER L’AFFIDAMENTO DI
LAVORI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO RENDE NOTO

che ai sensi dell'art.10 del Regolamento per l'affidamento dei lavori da eseguire in economia, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'A.R.E.A. n.149/3 del 27 aprile 2010, il Distretto di Oristano deve attivare la procedura di aggiornamento dell'Elenco di Operatori Economici per l'affidamento dei suddetti lavori ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, fino ad un importo massimo di € 200 000,00.

L'elenco del Distretto di Oristano è stato approvato con la Determinazione del Direttore del Distretto n. OR/240 del 15.07.2013.

Ricorda che, a seguito delle modifiche apportate al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 con la Legge n. 183 del 12 novembre 2011, (Legge di stabilità 2012) le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare o richiedere i certificati rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni. Le certificazioni sono sempre sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000.

Resta fermo l'esercizio del potere di controllo da parte dell'Amministrazione in relazione alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

La formazione dell'elenco degli operatori non comporta alcun obbligo in capo all' A.R.E.A. ed alcun diritto per i soggetti iscritti di ottenere l'affidamento di lavori. Tuttavia, l'iscrizione nell'elenco è condizione vincolante per l'affidamento di lavori in economia, con procedura di cottimo fiduciario.

Le imprese già iscritte nell'elenco degli operatori approvato con la Determinazione del Direttore del Distretto n. OR/240 del 15.07.2013 devono presentare un'istanza di conferma del possesso dei requisiti per l'iscrizione alla/e sezione/i di appartenenza. Le imprese iscritte in un'unica sezione devono presentare una nuova istanza per iscriversi in sezione diversa da quella di appartenenza.

ARTICOLO 1 - LAVORI OGGETTO DI AFFIDAMENTO

I lavori da affidare in economia sono individuati all'art. 5 del predetto Regolamento (pubblicato nel sito web istituzionale dell' A.R.E.A.) ed all'art. 125 del D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, sono compresi nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a. manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le procedure ordinarie di scelta del contraente;
- b. manutenzione di opere od impianti quali elettrici, idrico-sanitario, riscaldamento, condizionamento, smaltimento acque bianche e nere, elevatori, servo scala, ascensori e sottoservizi;
- c. interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara d'appalto;
- e. lavori necessari per la compilazione di progetti;

f. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sia necessità e urgenza di completare i lavori.

I lavori interesseranno il patrimonio immobiliare del Distretto Territoriale di Oristano, comprendente la Provincia di Oristano.

ARTICOLO 2 – STRUTTURA E VALIDITA' DELL'ELENCO

L'elenco degli operatori economici è costituito da due sezioni:

1. la prima sezione, riferita ai lavori di importo fino alla soglia di € 150 000,00 (euro centocinquantamila/00), I.V.A. esclusa, riguarda sia le imprese in possesso di attestato SOA, sia le imprese che possiedono i requisiti di ordine tecnico-organizzativo prescritti dall'art. 90 del D.P.R. 05.10.2010, n.207 e ss.mm.ii;
2. la seconda sezione, riferita ai lavori di importo superiore alla soglia di € 150 000,00 (euro centocinquantamila/00) e fino a € 200 000,00, (euro duecentomila/00), I.V.A. esclusa, riguarda esclusivamente le imprese in possesso di attestato SOA.

L'aggiornamento dell'elenco ha frequenza annuale, decorre dalla data del provvedimento di approvazione e sarà pubblicato nel sito web istituzionale dell' A.R.E.A. (www.area.sardegna.it) nella sezione "Bandi e gare". Per particolari esigenze dell' A.R.E.A., lo stesso potrà avvenire in qualunque momento nel corso dell'anno.

ARTICOLO 3 – NUOVE ISCRIZIONI

Le nuove richieste di iscrizione saranno inserite nell'elenco, approvato con la Determinazione del Direttore del Distretto n. OR/240 del 15.07.2013, previa verifica dei requisiti e della documentazione prodotta, in coda agli operatori economici già iscritti e secondo la data e numero cronologico del protocollo di arrivo dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento.

Nell'ipotesi di richiesta di integrazione della domanda, il posizionamento nell'elenco sarà comunque quello della data di arrivo della richiesta di iscrizione.

Eventuali richieste di iscrizione che pervengano oltre il termine di scadenza previsto nel presente avviso, qualora regolari, saranno inserite in occasione del successivo aggiornamento, previa conferma dei requisiti.

Il Distretto di Oristano si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, idonei controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte e/o qualora venisse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, lo stesso provvederà ad adottare i provvedimenti di legge e ad escludere l'operatore economico dall'Elenco.

Si precisa che con la medesima domanda è possibile chiedere l'iscrizione sia nella Prima che nella Seconda sezione, qualora in possesso dei requisiti richiesti.

Per le procedure di affidamento dei lavori si rimanda a quanto stabilito dall'articolo del Regolamento dei lavori da eseguire in economia.

ARTICOLO 4 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Si provvederà d'ufficio alla cancellazione dall'elenco nei seguenti casi:

- perdita anche di uno solo dei requisiti di ordine generale o di idoneità professionale o di ordine speciale; se il requisito di qualificazione viene poi ristabilito, previa dimostrazione, il reinserimento sarà disposto in occasione del successivo aggiornamento;
- mancata comunicazione di fatti e circostanze che determinino la variazione sulla natura, organizzazione, struttura e sui requisiti di qualificazione entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento;
- mancato rispetto delle condizioni, modalità e termini di esecuzione del contratto d'appalto o definiti nell'ordinativo di affidamento dei lavori;
- mancata risposta per tre volte consecutive all'invito di partecipazione alla procedura negoziata o di affidamento dei lavori; al riguardo non sono ammesse giustificazioni per la mancata risposta qualora l'operatore economico affermi di non aver ricevuto l'invito per variazione del proprio indirizzo, se non preventivamente segnalato all'ufficio competente;
- grave negligenza accertata nella conduzione dei lavori affidati o l'assumere comportamenti e condotte tali da compromettere l'affidabilità morale ed il rapporto di fiducia;
- cessazione dell'attività;
- cessione del ramo d'azienda dei lavori;
- violazione degli obblighi di pagamento dei salari e stipendi, dei contributi previdenziali ed assistenziali ai dipendenti;
- accertata irregolarità nelle autocertificazioni, la produzione di informazioni e di documentazione mendaci.

La cancellazione può avvenire anche su specifica richiesta dell'operatore economico. Essa è comunicata a mezzo di raccomandata A/R postale oppure tramite P.E.C..

Ogni variazione apportata all'elenco è pubblicata nel sito web istituzionale dell' A.R.E.A..

ARTICOLO 5 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER L'ISCRIZIONE O LA CONFERMA DI ISCRIZIONE

- 1. Soggetti ammessi.** Possono presentare domanda di iscrizione o conferma di iscrizione nell'Elenco sopra indicato i soggetti previsti dall'art. 34 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. che siano interessati.
- 2. Requisiti per l'iscrizione o la conferma di iscrizione.** I soggetti interessati all'iscrizione o alla conferma di iscrizione nell'Elenco dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le ordinarie procedure di scelta del contraente ai sensi della L.R. 7.08.2007, n. 5 e del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto, è richiesto mediante autocertificazione il possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale:

- inesistenza delle condizioni di esclusione prescritte dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

B) Requisiti di idoneità professionale:

- se cittadini italiani o appartenenti ad altro Stato membro residenti in Italia, devono possedere l'iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato;

- le società cooperative ed i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro devono possedere l'iscrizione nell'Albo nazionale delle società cooperative, presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
- se appartenenti ad altro Stato membro non residenti in Italia, devono provare l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti;

C) Requisiti di ordine speciale:

C.1 Iscrizione nella Prima sezione dell'Elenco (per i lavori di importo fino a € 150.000,00):

- possesso dell'attestato S.O.A. (*Società Organismo di Attestazione*), in corso di validità, in una di tutte le categorie di opere, classifica I o superiore, specificate nell'art. 61 e nell'allegato A del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80.

IN ALTERNATIVA:

- requisiti prescritti dall'art. 90 del D.P.R. 05.10.2010, n.207; in particolare:
 - a. aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, lavori analoghi a quelli per i quali si richiede l'iscrizione nell'elenco per un importo non inferiore ad € 150.000,00;
 - b. aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, in misura non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, di cui almeno il 40% per il personale operaio; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla precedente lettera a.;
 - c. disporre di adeguata attrezzatura tecnica, in relazione alla natura dei lavori di che trattasi, elencando la dotazione stabile di attrezzature, dei mezzi d'opera e dell'equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio (i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il possesso del requisito mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati).

C.2 Iscrizione nella Seconda sezione dell'Elenco (per i lavori di importo superiore a € 150.000,00, fino all'importo massimo di € 200.000,00):

- possesso dell'attestato S.O.A. (*Società Organismo di Attestazione*), in corso di

validità, che documenti il possesso della qualificazione in una di tutte le categorie di opere, classifica I (fino a € 258 000,00) o superiore, specificate nell'art. 61 e nell'allegato A del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. come modificato dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80.

Qualora l'operatore economico sia stabilito in altri Stati aderenti alla U.E. nonché nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste agli operatori economici italiani. Costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'Autorità Giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

ARTICOLO 6 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda di iscrizione o conferma di iscrizione entro e non oltre il termine perentorio del giorno **23.04.2015 alle ore 12.30**, a mezzo raccomandata A.R., agenzia di recapito autorizzata oppure mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Distretto Territoriale di Oristano sito al terzo piano della sede di via Tempio 11 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e il martedì e il mercoledì anche il pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.00. In tal caso sarà rilasciata apposita ricevuta.

Per richieste di chiarimenti e informazioni inviare una mail al seguente indirizzo:

distretto.oristano@pec.area.sardegna.it

Le domande pervenute oltre il suddetto termine saranno prese in considerazione in fase di successivo aggiornamento dell'elenco.

La domanda, completa della documentazione di cui al successivo articolo 7, dovrà essere indirizzata a:

Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (A.R.E.A.) - Distretto di Oristano
Via Tempio 11,
09170 Oristano (Or)

e riportare la seguente dicitura:

Aggiornamento Elenco Operatori Economici per il Distretto Territoriale di Oristano per l'affidamento di lavori in economia, cottimo fiduciario.

Si precisa che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa da ogni responsabilità l'A.R.E.A. sia per disguidi di qualsiasi natura quali eventuali alterazioni ovvero manomissioni causate allo stesso plico in fase di trasporto del vettore incaricato, sia per la ritardata o mancata consegna nei termini prescritti di scadenza all'indirizzo di destinazione, anche se imputabili a causa di forza maggiore.

Le domande che in sede di istruttoria dovessero risultare incomplete o irregolari, dovranno essere integrate e/o regolarizzate entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine suddetto, non si procederà all'iscrizione.

In sede di conferimento dell'incarico, si rammenta che, a seguito dell'introduzione delle ultime modifiche al Codice dei Contratti (Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto n.114), la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, per quanto concerne i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice, comporta per il concorrente l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara, il cui versamento è garantito dal versamento della cauzione provvisoria. Queste disposizioni si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

ARTICOLO 7 - DOCUMENTAZIONE

Il plico deve contenere la seguente documentazione:

1. Istanza di iscrizione o di conferma dell'iscrizione (Allegato n. 1)

L'istanza di iscrizione o di conferma dell'iscrizione, resa preferibilmente utilizzando lo schema di cui all'Allegato n. 1 del presente avviso, dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'Operatore Economico interessato e si dovranno dichiarare le complete generalità e caratteristiche del soggetto o dei soggetti, ad esempio legale rappresentante, direttori tecnici, soci della società, tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza e procuratori generali/speciali, institori nonché la loro natura giuridica.

La domanda deve obbligatoriamente indicare il domicilio eletto per le comunicazioni, l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC, il numero di fax e specificare se si autorizza l'invio delle comunicazioni da parte della Stazione Appaltante al numero di fax.

Nella domanda si deve attestare di essere informati che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno n.196, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

La domanda deve essere datata, sottoscritta in calce a pena di esclusione, dal legale rappresentante del soggetto concorrente, oppure dal mandatario (capogruppo) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito, ovvero da tutti i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n.163/2006. La sottoscrizione deve essere apposta in originale.

Nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009, l'istanza deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009, l'istanza deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano al procedimento;
3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'istanza o l'offerta

deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano al procedimento.

L'istanza può anche essere sottoscritta da un procuratore avente i poteri di firma del legale rappresentante; in tal caso deve essere unita alla documentazione, a pena di esclusione, la relativa procura notarile in originale o in copia autentica.

Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, ai sensi dell'art. 38, comma 3, e dell'art. 45 del D.P.R. n. 445/2000.

La domanda deve essere redatta in lingua italiana.

La domanda deve contenere la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e l'inesistenza delle condizioni di esclusione e dei divieti prescritti dall'art. 38, comma 1, del Codice, lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-quater). Si deve, altresì, dichiarare:

1. di non essere incorsi nei due anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286, per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
2. di non essere destinatari di provvedimenti giudiziari che applichino le sanzioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
3. di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione (P.I.E.) del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001 e s.m.i., ovvero di essersi avvalsi di detti piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m.i., ma che alla data di pubblicazione dell'avviso il periodo di emersione è stato concluso secondo le disposizioni di legge;
4. di non essere incorsi nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del presente avviso nei provvedimenti previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 11.04.2006, n. 198, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro;
5. di aver esaminato e di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le prescrizioni contenute nel presente avviso pubblico e nel Regolamento di A.R.E.A.;
6. che la propria partecipazione alla procedura non comporta violazione dei divieti di cui all'art. 37, comma 7, del Codice (presenze in altra forma al procedimento);
7. per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili, indicare i soggetti per i quali il consorzio concorre;
8. il possesso dei requisiti di idoneità professionale;
9. il possesso dei requisiti di ordine speciale (qualificazione);
10. di rispettare e di far rispettare ad eventuali ditte subappaltatrici o subaffidatarie a cottimo le norme e disposizioni previste sia dall'art. 118 del Codice e dall'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010, sia dall'art. 35, comma 28 del D.L. n. 223/2006 come convertito dalla L. 248/2006, nonché dalla L. 19.03.1990, n. 55 e s.m.i. in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;
11. di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti (N.B.: se la dichiarazione viene resa da una società cooperativa, aggiungere: "e, in quanto società cooperativa, anche verso i

soci”) e di far applicare ad eventuali ditte subappaltatrici o subaffidatarie a cottimo condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi del luogo in cui si realizzano i lavori pubblici dell’ A.R.E.A., se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede l’operatore economico. Indicare il contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori;

12. di essere in regola con gli adempimenti a favore dei lavoratori dipendenti in materia di contributi sociali, previdenziali e assicurativi, indicando le posizioni previdenziali ed assicurative di cui il concorrente è intestatario;
13. che i rappresentanti legali, amministratori, direttori tecnici e procuratori del soggetto richiedente detengono/non detengono funzioni analoghe in altri soggetti concorrenti partecipanti alla iscrizione o già iscritti nell’elenco;
14. che nessuna persona esplicitamente attività a favore dell’operatore economico, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma di consulenza o di qualsivoglia prestazione di altra natura, nonché avente interesse nell’attività dell’operatore medesimo, è inquadrato tra i dipendenti dell’ A.R.E.A., anche se in posizione di aspettativa, o ricopre incarichi negli organismi di governo o amministrativi dell’ A.R.E.A. stessa;
15. (per le società di capitali) indicare la propria composizione societaria o azionaria, numero quote e/o percentuale di possesso, diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione, nonché i soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

2. Dichiarazione sostitutiva dei titolari, direttori tecnici, soci, amministratori con poteri di rappresentanza, procuratori, institori (Allegato n. 2)

La dichiarazione deve contenere tra l’altro l’attestazione circa l’assenza di sentenze di condanna, senza o con il beneficio della non menzione, e/o di irrogazione di pene pateggiate e/o di decreti penali di condanna, ovvero, se presenti, l’elencazione di tali precedenti penali; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La dichiarazione di inesistenza delle condizioni di esclusione e divieti di cui all’art. 38, lett. b), c), m- ter) del Codice, deve essere resa individualmente dai seguenti soggetti:

- nel caso di concorrente individuale, dal titolare, dal direttore tecnico, dal procuratore generale e/o speciale;
- nel caso di società in nome collettivo, da tutti i soci, da tutti i direttori tecnici, da tutti i procuratori generali e/o speciali;
- nel caso di società in accomandita semplice, da tutti i soci accomandatari, da tutti i direttori tecnici, da tutti i procuratori generali e/o speciali;
- nel caso di ogni altro tipo di società, da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali, presidenti, vicepresidenti, institori e dal socio unico persona fisica ovvero dal socio

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

- nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese/consorzi ordinari/aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete/GEIE, da ciascuno dei predetti soggetti presenti nella compagine del raggruppamento, del consorzio ordinario, dell'aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, del GEIE;
- per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, tale dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno dei predetti organi di vertice presenti nel consorzio e nei consorziati esecutori dell'appalto;
- per il soggetto ausiliario, da ciascuno dei predetti organi di vertice presenti nel soggetto ausiliario.

3. Dichiarazione di cessazione dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso (Allegato n. 3)

I soggetti elencati al precedente punto 2) devono rendere, altresì, la dichiarazione attestante che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso non sono cessati dalla carica, ovvero sono cessati dalla carica e non sussiste alcuna delle situazioni previste dall'art. 38, comma 1, lett. c) del Codice.

Nel caso sia intervenuta una cessazione, i soggetti cessati devono rendere la dichiarazione; qualora ciò non sia possibile, il dichiarante stesso per quanto di sua conoscenza deve rendere tale dichiarazione. Se invece sia stata pronunciata nei loro confronti sentenza di condanna passata in giudicato, anche con il beneficio della non menzione, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati gravi in danno dello Stato o della C.E. che incidono sulla moralità professionale, ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, il dichiarante deve attestare che il soggetto concorrente ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, riportando una dettagliata indicazione degli stessi atti.

4. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Allegato n. 4)

L'operatore economico deve presentare obbligatoriamente la dichiarazione sostitutiva del certificato ordinario di iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la quale deve indicare tutti i dati che di norma sono riportati nel certificato reso dalla C.C.I.A.A..

La dichiarazione deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto tenuto alla presentazione. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, o di consorzio ordinario, o di GEIE, la dichiarazione deve essere presentata da ciascun soggetto componente il raggruppamento temporaneo di imprese, o il consorzio ordinario, o il GEIE.

In caso di altri consorzi, la dichiarazione deve essere presentata dal rappresentante legale del consorzio e dei consorziati per conto dei quali il consorzio dichiara di concorrere.

In caso di avvalimento, la dichiarazione deve essere presentata anche dal rappresentante legale del soggetto ausiliario.

I soggetti non residenti in Italia devono presentare l'autocertificazione secondo

l'equivalente documentazione dello Stato di appartenenza.

5. Dichiarazione attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n.68 (Allegato n. 5)

L'operatore economico deve rendere obbligatoriamente la dichiarazione attestante la propria posizione in ordine agli obblighi di collocamento lavorativo dei disabili.

La dichiarazione deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto tenuto alla presentazione. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, o di consorzio ordinario, o di GEIE, la dichiarazione deve essere presentata da ciascun soggetto componente il raggruppamento temporaneo di imprese, o il consorzio ordinario, o il GEIE.

In caso di altri consorzi, la dichiarazione deve essere presentata dal rappresentante legale del consorzio e dei consorziati per conto dei quali il consorzio dichiara di partecipare all'iscrizione.

In caso di avvalimento, la dichiarazione deve essere presentata anche dal rappresentante legale del soggetto ausiliario.

6. Raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, consorzi stabili.

6.1 operatore formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile o da un GEIE già costituiti (Allegato n. 6 a)

- per il raggruppamento temporaneo, dichiarazione resa sotto forma di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della richiesta di iscrizione, in favore del capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata con sottoscrizioni autenticate da notaio e relativa procura ai sensi dell'art. 37, comma 14, del Codice (indicare gli estremi dell'atto), che nessun concorrente partecipa alla iscrizione in più di un raggruppamento temporaneo, o in forma individuale qualora abbia partecipato in raggruppamento, di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia, nonché indicare le quote partecipative al raggruppamento;
- per il consorzio ordinario di concorrenti, nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell'atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti, l'oggetto del consorzio, la durata del consorzio, le quote di capitale detenute o del fondo consortile. Il consorzio deve concorrere per tutte le consorziate con le medesime quote previste nell'atto costitutivo. Nel caso in cui partecipano alla procedura solo alcuni consorziati questi devono vincolarsi, alla pari di un raggruppamento temporaneo di imprese, attraverso un mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile; di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del consorzio ordinario e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia,

nonché indicare le quote partecipative; che nessun concorrente partecipa all'appalto in più di un consorzio ordinario di concorrenti, o in forma individuale qualora abbia partecipato in consorzio ordinario di concorrenti;

- per il GEIE, si applicano le disposizioni per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi ordinari di concorrenti dettate dall'art. 37 del Codice, nonché le disposizioni di cui alla L. 19.03.1990, n. 55, s.m.i..

6.2 operatore formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile o da un GEIE non ancora costituito (Allegato n. 6 b)

Dichiarazione, resa sotto forma di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE si impegna in caso di aggiudicazione dell'appalto a:

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
- indicare a quale soggetto sarà conferito il mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 37, commi 14, 15 e 16, del Codice, in forma di scrittura privata con sottoscrizioni autenticate da notaio e relativa procura (impresa capogruppo o mandataria);
- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 34 e 37 del Codice;

Inoltre deve dichiarare:

- che nessun concorrente partecipa all'iscrizione in più di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, ovvero che non partecipa all'iscrizione anche in forma individuale qualora abbia partecipato in raggruppamento o in consorzio ordinario di concorrenti o GEIE;
- di non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia, nonché indicare le quote partecipative;

Per il GEIE, si applicano le disposizioni per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi ordinari di concorrenti dettate dall'art. 37 del Codice, nonché le disposizioni di cui alla L. 19.03.1990, n. 55, s.m.i..

6.3 Concorrente formato da un consorzio stabile, consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra imprese artigiane

- il consorzio stabile è tenuto ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre e quali eseguiranno l'appalto, fatta salva la responsabilità solidale nei confronti dell'AREA; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla iscrizione; in caso di violazione sono esclusi sia il consorzio sia i consorziati esecutori;

- è vietata, a pena di esclusione, la partecipazione a più di un consorzio stabile;
- il consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ed il consorzio tra imprese artigiane devono dichiarare se intendono eseguire direttamente l'appalto o se intendono affidarne l'esecuzione ai propri consorziati, indicandoli specificatamente, fatta salva la responsabilità solidale del consorzio e dei consorziati esecutori nei confronti dell'AREA; a questi ultimi è vietata la partecipazione in qualsiasi altra forma, anche individuale, alla presente iscrizione; in caso di violazione sono esclusi sia il consorzio sia i consorziati esecutori;
- i consorziati esecutori devono rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (Allegato n. 12);
- i consorzi, qualunque sia la loro forma, devono indicare tutti i soggetti consorziati.

6.4 Concorrente formato da un'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete

- A) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, convertito con modificazioni dalla legge n.33/2009:
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla procedura in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
 3. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla procedura, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.
- A) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla procedura, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;
- Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

A) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti :

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla procedura, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;
ovvero
2. copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla procedura, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

7. Avvalimento (Art. 49 del D.Lgs. n.163/2006, ss.mm.ii.)

L'operatore economico, singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale (qualificazione) avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (soggetto ausiliario) ai sensi dell'art. 49 del Codice.

Il soggetto ausiliato e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un operatore e che partecipino alla procedura di iscrizione sia il soggetto ausiliario che il soggetto ausiliato.

Le dichiarazioni di avvalimento sono trasmesse dal Responsabile del Procedimento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) mediante il servizio disponibile sul portale dell'ANAC "Comunicazioni di avvalimento – Trasmissioni".

Al fine dell'avvalimento, pertanto, il concorrente deve allegare:

- **Dichiarazione (Allegato n. 7 a)** resa dal legale rappresentante del concorrente ausiliato,

sotto

forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 s.m.i., con la quale attesta:

- che l'operatore economico necessita per poter essere iscritto nell'elenco dell'avvalimento in parte dei requisiti di ordine speciale (qualificazione) prescritti nell'avviso, dei quali è carente, con specifica indicazione dei requisiti stessi e del soggetto ausiliario;
 - il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice.
- **Dichiarazione (Allegato n. 7 b)** resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., attestante:
- le proprie generalità;
 - il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 38 del Codice;
 - il possesso dei requisiti di ordine speciale (qualificazione) e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - di obbligarsi verso il concorrente (ausiliato) e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - di non partecipare alla procedura in proprio o associata o consorziata.

Il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata per tutto il periodo di validità dell'appalto ed ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. In caso di avvalimento nei confronti di una impresa appartenente al medesimo gruppo in luogo del contratto il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono nei confronti del soggetto ausiliario i medesimi obblighi previsti per il concorrente dall'art. 49, comma 5 del Codice in materia di normativa antimafia.

NOTA BENE:

Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio non sono soggette ad autentica di sottoscrizione. I concorrenti dovranno allegare copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. Qualora il documento di identità non sia in corso di validità, la copia fotostatica deve riportare in calce la dichiarazione del titolare attestante che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell'art. 45, comma 3 del D.P.R. n.445/2000, ss.mm.ii..

ARTICOLO 8 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Non saranno inseriti nell'Elenco gli operatori economici:

1. i cui plichi risultino pervenuti dopo la scadenza del termine perentorio fissato nel presente

avviso, restando il recapito a rischio dell'operatore stesso ove per qualsiasi motivo il plico non giunga nei termini utili. Le domande saranno prese in considerazione in fase di successivo aggiornamento;

2. che non abbiano ottemperato con esito positivo alla richiesta di integrazione o regolarizzazione della documentazione, a seguito della richiesta dell'Azienda;
3. gli operatori economici già iscritti che non abbiano presentato l'istanza di conferma di iscrizione.

ARTICOLO 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 si informa che:

1. i dati richiesti agli operatori economici sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura amministrativa, disciplinata dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi approvati dalla Stazione Appaltante, per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori;
2. il conferimento dei dati richiesti per l'iscrizione nell'Elenco ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste comporterà l'esclusione;
3. per i documenti da presentare ai fini della eventuale aggiudicazione definitiva di lavori e successiva stipula del contratto, l'operatore economico che non fornirà i dati richiesti o non fornirà i documenti, sarà sanzionato con la decadenza dell'affidamento dei lavori ed incameramento della cauzione qualora richiesta;
4. i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti:
 - al personale dipendente della Stazione Appaltante impegnato nel procedimento amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
 - a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della L. 7.08.1990, n. 241 e s.m.i.;
 - ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti approvati in materia di appalti di lavori pubblici;
5. il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura di cui all'oggetto, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
6. i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta, nell'ambito di procedimenti a carico degli operatori economici;
7. il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. n.196/2003, ai quali si fa espresso rinvio.

Oristano, 17.03.2015

F.to Il Direttore del Distretto
Ing. Marco Crucitti